



Roma, 18 luglio 2019

**Circolare n. 136/2019**

**Oggetto: Previdenza – Incentivo Occupazione Sviluppo Sud – Circolare INPS n. 102 del 16.7.2019 - DD.DD. ANPAL n. 311 del 12.7.2019 e n. 178 del 19.4.2019.**

L'INPS ha sbloccato l'operatività dello sgravio contributivo "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud" previsto in continuità con lo scorso anno dalla *Legge di Bilancio 2019* (art. 1, comma 247 della legge n. 145/2018) a favore dei datori di lavoro che nel 2019 e 2020 (per tale anno previo apposito stanziamento) assumano a tempo indeterminato (anche in apprendistato) giovani disoccupati al Sud. Si rammenta che lo sgravio consiste nella decontribuzione totale INPS per un anno fino a un massimo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto, ferma restando la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori.

Si riepilogano di seguito gli aspetti principali dello sgravio che sostanzialmente ricalcano quelli dello scorso anno (art. 1, commi 893 e 894 della legge n. 205/2017).

- Possono beneficiare dello sgravio i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero maggiori di 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Lo sgravio è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
- Lo sgravio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni "meno sviluppate e in transizione" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
- L'incentivo è cumulabile con lo sgravio triennale previsto dal *decreto Dignità* (DL n. 87/2018) per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni, con l'incentivo per l'assunzione di soggetti fruitori del *Reddito di Cittadinanza* (legge n. 26/2019) nonché con altri incentivi di natura economica previsti dalle regioni del Mezzogiorno per i datori di lavoro che abbiano la propria sede nelle stesse regioni.
- Per dare modo ai datori di lavoro di conoscere, prima dell'assunzione, la disponibilità delle risorse stanziate per lo sgravio (pari a 320 milioni di euro per il 2019), gli stessi devono presentare all'INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo). In caso di capienza di risorse e di accoglimento della domanda i datori di lavoro dovranno, entro il termine perentorio di dieci giorni, presentare all'INPS la domanda definitiva di ammissione al beneficio comunicando l'avvenuta assunzione. In generale gli sgravi saranno autorizzati dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande preliminari di ammissione, fatta eccezione per le domande presentate entro il 25 luglio relative alle assunzioni effettuate fino al 15 luglio 2019 (giorno precedente la pubblicazione della circolare INPS n. 102), per le quali invece sarà seguito l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. A pena di decadenza l'agevolazione dovrà essere fruita, mediante conguaglio nelle denunce contributive, entro il termine del 28 febbraio 2021.
- L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (D.lgvo n. 150/2015), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013).

Con l'occasione si rammenta che è già operativo l'ulteriore sgravio contributivo di pari misura previsto dal Decreto ANPAL n. 581/2018 per l'assunzione sull'intero territorio nazionale (ad eccezione della provincia di Bolzano) di giovani iscritti al programma *Garanzia Giovani* (Incentivo Occupazione NEET – Not in Education, Employment or Training, cioè non occupati, né inseriti in percorsi di studio o formazione).

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [5/2019](#) e [66/2018](#)  
Allegati tre  
Lc/lc

**Roma, 16/07/2019**

**Circolare n. 102**

Destinatari omessi

**OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 e articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

**SOMMARIO:** Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 ha previsto un incentivo per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2019 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziato. Successivamente, l’articolo 39–ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 311 del 12 luglio 2019 hanno previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

## INDICE

1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
4. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziato
- 4.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e Strutture territoriali competenti. Attribuzione codice autorizzazione “0L”
5. Rapporti incentivati
6. Assetto e misura dell’incentivo
- 6.1 Precisioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
7. Condizioni di spettanza dell’incentivo
8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
- 8.1 L’incremento occupazionale netto
9. Coordinamento con altri incentivi
10. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva
15. Istruzioni contabili

### 1. Premessa

Con il decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha disciplinato, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, disponendo che la gestione dello stesso sia, in qualità di Organismo Intermedio, in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Successivamente, l’articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, nonché il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, hanno previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 178/2019, l’agevolazione trova applicazione per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

## **2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio**

*Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell'articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26<sup>(1)</sup>.*

## **3. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo**

*L'incentivo in esame spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.*

*Come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178 citato, sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un'età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8.*

*Diversamente, il lavoratore che, al momento dell'assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato - e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 8 - deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Sul punto, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.*

## **4. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e risorse stanziare**

*L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.*

*Come espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.*

*Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione "in transizione" verso una regione "meno sviluppata" o, al contrario, da una regione "meno sviluppata" ad una regione "in transizione", l'incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.*

*L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, che ammontano a 320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (SPA0) e sul Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020 (POC SPA0) (art. 11 del decreto direttoriale n. 178/2019, che ha previsto uno stanziamento pari a 120 milioni di euro, e combinato disposto dell'art. 39-ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 311/2019, che hanno previsto uno stanziamento pari a 200 milioni di euro).*

### **4.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione codice autorizzazione "OL"**

*Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" o "in transizione", indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.*

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione "OL", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all'interno dell'apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale" e che il soggetto interessato ha già ricevuto un'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono attribuire il codice di autorizzazione "OL" con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2021, data ultima per la fruizione dell'agevolazione in trattazione.

### **5. Rapporti incentivati**

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 178/2019, può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Inoltre, come espressamente previsto dall'articolo 39-terdel D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nonché dal decreto direttoriale n. 311/2019, l'incentivo può trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n. 178/2019 sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l'incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 178/2019; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (art. 4, comma 5, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

### **6. Assetto e misura dell'incentivo**

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 178/2019, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite in materia dall'Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio<sup>(2)</sup>.

*Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.*

*Con riferimento al periodo di fruizione dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio<sup>(3)</sup>.*

*Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'incentivo deve essere fruito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.*

### **6.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante**

*Il decreto direttoriale n. 178/2019 dell'ANPAL, nel disciplinare all'articolo 4 le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.*

*Nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.*

*Il beneficio in trattazione non spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.*

*Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.*

### **7. Condizioni di spettanza dell'incentivo**

*Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:*

- *rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:*
  - *adempiimento degli obblighi contributivi;*
  - *osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;*
  - *rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;*
- *applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.*

*Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione, si ricorda quanto segue:*

*1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);*

*2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si ribadisce quanto stabilito nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;*

3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);

5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto - negli ultimi sei mesi - di licenziamento per riduzione di personale;

- l'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

- l'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

## **8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" - o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 178/2019, che di seguito si riportano:

1) l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;

2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, n. 420 del 28 novembre 2018, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull'argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 178/2019) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

### **8.1. L'incremento occupazionale netto**

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione".

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunemente applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e ribadito all'articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese e lo stesso deve essere compiuto avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale - che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti "de minimis" - deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

### **9. Coordinamento con altri incentivi**

L'esonero contributivo, come previsto dall'articolo 8 del decreto direttoriale n. 178/2019, è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge citato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

*In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta, le indicazioni per la fruizione saranno successivamente fornite dall'Istituto con apposite disposizioni.*

*L'incentivo contributivo è, inoltre, cumulabile con l'esonero volto all'assunzione giovanile stabile previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. In considerazione della circostanza che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di fruizione del predetto esonero, le indicazioni per la fruizione in cumulo delle agevolazioni saranno successivamente fornite con apposite disposizioni.*

*Infine, come espressamente previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, l'incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.*

*Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.*

#### **10. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

*Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "IOSS", disponibile sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:*

- *il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;*
- *la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;*
- *l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;*
- *la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.*

*Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell'Istituto seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".*

*L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività:*

- *consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia disoccupato;*
- *calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;*
- *verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;*
- *informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.*

*L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.*

*Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per un massimo di 30 giorni. Durante tale periodo l'INPS consulerà quotidianamente la banca dati dell'ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.*

*Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare - a pena di decadenza (cfr. l'art. 9, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019) - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.*

*L'inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.*

Come di consueto, si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili), il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi, descritta al precedente paragrafo 6.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

### **11. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze**

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della presente circolare, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 178/2019).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

### **12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IOSS", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);

- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L518"**, avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis");
  - con il codice **"L519"**, avente il significato di "arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")".
- Diversamente, i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento **<Imponibile>** e l'elemento **<Contributo>** della sezione **<DenunciaIndividuale>**. In particolare, nell'elemento **<Contributo>** deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, elemento **<Incentivo>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"ISOD"**, avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo al mese di competenza da gennaio a giugno 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2019.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L520"**, avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice **"L521"**, avente il significato di "arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nel limite dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura "Iscrizione e variazione azienda"), all'atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento **<Assunzione>**, con il codice tipo assunzione **2T** (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento **<MatricolaProvenienza>** con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento **<Cessazione>**, con il medesimo codice tipo cessazione **2T** senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento **<MatricolaProvenienza>**.

### **13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG**

Il datore di lavoro agricolo, all'atto della prenotazione dell'incentivo occupazionale attraverso la piattaforma "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", dovrà indicare, oltre alla retribuzione

lorda mensile media, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III trimestre 2019.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) "OS", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud Decreto Direttoriale ANPAL 19 aprile 2019 n. 178 e art. 39 -ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

Il codice di autorizzazione "OS" sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA "OS" consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo e sarà riconosciuta per i terreni ricadenti nelle regioni previste.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il C.A. "OS";
- nel campo retribuzione, l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

Il calcolo dell'effettivo importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l'effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l'importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l'applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

Qualora il calcolo contributivo, come sopra descritto, comporti la determinazione di un valore inferiore a quello esposto con il tipo retribuzione "Y", il bonus sarà pari a quello calcolato dall'Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione "Y", quest'ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

#### **14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "P", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono invece fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, a partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l'esonero

valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "Q" avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019e dell'art. 39-ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis");
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1\_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

### **15. Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile dell'incentivo previsto dal decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 per le assunzioni di soggetti disoccupati effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, e avuto riguardo alla successiva normazione contenuta nell'articolo 39-ter del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, che ha previsto l'estensione dell'incentivo anche alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, si istituiscono nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) nuovi conti.

Con riferimento ai datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", evidenziato in UniEmens con il codice "IOSS", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")" si istituisce il seguente conto: GAW32185 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione"(entro i limiti in materia di aiuti "de minimis"), di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e al decreto legge n.34 del 30 aprile 2019.

Riguardo i datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", contraddistinto nella dichiarazione UniEmens dal codice "ISOD", avente il significato di "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")" si istituisce il seguente conto:

GAW32186 - Incentivo ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione"(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e al decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019.

Al conto GAW32185, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici "L518", avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58" e "L519", avente il significato di "arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58" - nel rispetto degli aiuti "de minimis".

Similmente, al conto GAW32186 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 "VIRTUALE" sono evidenziati con i codici "L520", avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58" e "L521", avente il significato di "arretrati gennaio/giugno 2019 incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178/2019 e all'art. 39 - ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 - oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis".

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, saranno utilizzati gli stessi conti

*che rileveranno anche l'onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA>.*

*Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.*

*Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti*

*Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele*

- 
- (1) Circa l'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.*
  - (2) Cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.*
  - (3) Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: "Nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate".*

*ALLEGATI OMISSIS*



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che il PON SPAO prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Occupazione", le priorità di investimento 8i "L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" e 8ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani";

**VISTA** la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento

dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

**VISTO** in particolare, il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”*;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

**VISTO** l'articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

**VISTO** l'articolo 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2016 che istituisce l'*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud* per i datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, giovani con difficoltà di accesso all'occupazione;

**VISTO** l'articolo 39 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provveda, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo

complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le disposizioni del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 si applicano anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.

### **Articolo 2**

Gli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente Decreto Direttoriale gravano sul Programma Operativo Complementare "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" 2014 – 2020 nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro, come previsto dall'articolo 39 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

### **Articolo 3**

1. Per quanto non previsto dal presente Decreto si rimanda al Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

ROMA, addì

Dott. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che il PON SPAO prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "*Occupazione*", le priorità di investimento 8i "*L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*" e 8ii "*L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani*";

**VISTA** la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento

dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

**VISTO** in particolare, il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”*;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* 2014 – 2020 (POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

**VISTO** l'articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

**VISTO** l'articolo 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;

**CONSIDERATO** che l'elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni del Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con difficoltà di accesso all'occupazione;

## **DECRETA**

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. È istituito l'*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud*, la cui gestione della misura è affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
2. Con cadenza mensile l'INPS comunica all'ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l'incentivo in parola e il saldo disponibile.

## **Articolo 2**

### **Destinatari dell'incentivo**

1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, e dell'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:
  - a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  - b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

## **Articolo 3**

### **Ambito territoriale di ammissibilità**

1. L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al comma 1, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

#### **Articolo 4**

##### **Tipologie contrattuali incentivate**

1. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
  - a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  - b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto.
4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

#### **Articolo 5**

##### **Importo dell'incentivo**

1. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

## Articolo 6

### Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

1. L'incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
  - a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
  - b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall'articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "*de minimis*", l'INPS provvede alla revoca dell'incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

## Articolo 7

### Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del regime "*de minimis*"

1. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione

- volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L'incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
  6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
    - a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018);
    - b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    - c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    - d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
  7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

## **Articolo 8**

### **Cumulabilità con altri incentivi**

1. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
2. L'incentivo è inoltre cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.

87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3. L'incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

## **Articolo 9**

### **Procedimento di ammissione all'incentivo**

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L'INPS effettua le seguenti operazioni:
  - a) determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  - b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
  - c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
  - d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

## **Articolo 10**

### **Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa**

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'articolo 12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

## **Articolo 11**

### **Dotazione finanziaria**

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 120 milioni di euro che graveranno sul Programma operativo nazionale "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" 2014 – 2020 (POC SPAO).

## **Articolo 12**

### **Disposizioni finali**

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita dal Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)